

FAQ – Risposte alle domande più frequenti

**In relazione ai requisiti per l'ammissione ai finanziamenti triennali, e ai corrispondenti indicatori nei di valutazione, consistenti nell'effettuazione/realizzazione/organizzazione/rappresentazione di un numero minimo di spettacoli dal vivo all'anno, come somma dei borderò SIAE o documentazione alternativa SIAE, e delle dichiarazioni di avvenuto spettacolo rese da Pubblica Autorità, è richiesto e necessario che tali borderò o la documentazione alternativa o le dichiarazioni siano esclusivamente intestate ai soggetti richiedenti i contributi?**

No, i regolamenti si riferiscono agli spettacoli dal vivo in termini generali, definendoli come rappresentazioni (di spettacolo dal vivo) attestate da borderò SIAE o da documentazione alternativa SIAE, oppure da dichiarazione di avvenuto spettacolo resa da Pubblica Autorità, ma non richiedendo come requisito ulteriore che tali borderò o tale documentazione alternativa o tali dichiarazioni siano intestate al soggetto che propone la domanda di finanziamento. La ratio della previsione regolamentare è quella di considerare la numerosità di rappresentazioni di spettacolo dal vivo effettuate all'interno di una stagione teatrale o musicale o coreutica, o di festival, rassegne o concorsi, a prescindere dalla titolarità del relativo borderò (o documentazione equipollente). Pertanto, nel computo del numero di spettacoli dal vivo da prendere in considerazione, sia per i requisiti di accesso che per i criteri di valutazione, possono essere considerati anche i borderò SIAE, la documentazione alternativa SIAE, o le dichiarazioni di avvenuto spettacolo resa da Pubblica Autorità che risulteranno intestate a soggetti diversi da quello che propone la domanda di finanziamento triennale.

**In relazione al requisito del necessario avviamento di rapporti formali di collaborazione con altre realtà del territorio regionale, nazionale o internazionale operanti nei diversi settori delle attività culturali, sono previsti modelli ovvero un fac-simile per le convenzioni, gli accordi, i contratti o i protocolli?**

Tale documentazione deve essere allegati alla domanda di incentivo? No, non sono previsti modelli particolari e pertanto la modalità di redazione dell'accordo è assolutamente libera. Le convenzioni, gli accordi, i contratti o i protocolli sottoscritti non sono allegati alla domanda di incentivo ma debbono comunque essere conservati ed esibiti in caso di verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive inserite nella domanda di incentivo.

**Nel caso in cui il contributo assegnato corrisponda ad una percentuale inferiore al fabbisogno di finanziamento espresso in sede di domanda, è possibile rimodulare e ridimensionare le attività progettuali previste in sede di domanda?**

Premesso che l'entità del contributo potrà venire integrata con risorse aggiuntive stanziare nel corso dell'anno, con leggi di assestamento di bilancio o altre leggi regionali o storni di capitoli di spesa, si ricorda che l'«Avviso pubblico di disciplina dei procedimenti contributivi disciplinati dai regolamenti previsti dagli articoli 11, comma 3, 12, comma 2, 13, comma 2, 23, commi 2 e 3, 24, comma 4, e 26, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), relativi al triennio 2026-2028», adottato con decreto del Direttore del Servizio attività culturali n. 53936/GRFVG del 16 ottobre 2025, prevede espressamente la possibilità di presentare variazioni progettuali e modifiche sostanziali del progetto. In particolare, l'articolo 13 dell'Avviso prevede che le variazioni debbano essere preventivamente comunicate con posta elettronica certificata (PEC) al

Servizio, che le esaminerà, eventualmente avvalendosi della commissione di valutazione. Nel caso in cui le variazioni, all'esito dell'esame, non determinino una variazione del punteggio inizialmente assegnato, o determinino una riduzione del punteggio fino al 20 per cento del punteggio complessivamente assegnato, il Servizio comunicherà il nulla osta alle variazioni progettuali comunicate. Nel caso in cui invece le variazioni determinino una riduzione del punteggio in misura superiore al 20 per cento rispetto a quello complessivamente assegnato, le variazioni sono considerate come modifica sostanziale del progetto, e non saranno pertanto ammissibili. A tal proposito, si pone l'attenzione sul fatto che i punteggi assegnati a valere sugli indicatori di dimensione quantitativa annuale, presentano ridotti margini di valutazione discrezionale.